BM Barbara Massara e ASSOCIATI

SCADENZE PARTICOLARI DEL MESE DI FEBBRAIO 2025

Di seguito evidenziamo alcune delle **particolari scadenze del mese di febbraio 2025**.

DECRETO FLUSSI – CLICK DAYS PER LE RICHIESTE PER L'ANNO 2025

Come illustrato nella Circolare congiunta 24 ottobre 2024 dei Ministeri Interno, Lavoro, Agricoltura e Turismo, le istanze potranno essere trasmesse, **in via definitiva** (click day), esclusivamente con modalità telematiche, a decorrere da:

- Per gli ingressi di **lavoratori subordinati non stagionali** di cui all'art. 6, comma 3, lett. a), DPCM 27 settembre 2023 (**mod. B2020**), dalle ore 9.00 del **5 febbraio 2025**.
- Per gli ingressi di **lavoratori subordinati non stagionali, anche del settore dell'assistenza familiare e socio assistenziale**, di cui agli artt. 6, commi 3, lett. b) e 4, lett. b) e c), DPCM 27 settembre 2023, il **7 febbraio 2025**.
- Per gli ingressi di **lavoratori subordinati stagionali** ex art. 7 DPCM 27.9.2023:
 - per il **settore agricolo** dalle ore 9.00 del **12 febbraio 2025**;
 - per il **settore turistico-alberghiero** dalle ore 9.00 del **12 febbraio 2025** (70% delle quote complessive) e **1° ottobre 2025** (30% delle quote residue).
- Per gli ingressi di **assistenza familiare e socio-sanitaria fuori quota** (**mod. A-bis**), entro il **limite massimo di 10.000 istanze**, dalle ore 9.00 del **7 febbraio 2025, in via sperimentale e solo per l'anno 2025.**

domenica 16 (slitta a lunedì 17)

SOSTITUTI D'IMPOSTA – VERSAMENTO DEL SALDO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR

Termine per il versamento del **saldo dell'imposta sostitutiva**, al netto dell'acconto versato a dicembre (cod. tributo 1712), sulla rivalutazione del Fondo TFR maturata nel **2024. L'imposta sostitutiva** va calcolata applicando a tale rivalutazione l'aliquota del **17%**. Chiaramente, nel caso di inizio dell'attività nel corso del **2024**, mancando la rivalutazione del TFR, non è dovuto alcun versamento a titolo di imposta sostitutiva.

INAIL – VERSAMENTO PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE

Termine per il versamento del premio Inail dovuto come **saldo 2024** ed **acconto 2025**, **oppure**, nel caso in cui si opti per il pagamento rateale, della **prima rata senza interessi**. L'art. 59 della legge 449/97 prevede, infatti, la possibilità di pagare il premio in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio e le seguenti, maggiorate degli interessi, entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre. Di seguito si riportano i coefficienti, comunicati dall'Inail, da moltiplicare per gli importi delle varie rate, con l'indicazione del termine ultimo per il pagamento.

Studio di Consulenza del Lavoro - Via Nizza n. 33 – 00198 Roma C.F e P.IVA 09342771004
tel. 0688976335 – fax 0662294316 – email segreteria@bmassara.it – www.barbaramassara.com
pec bmassaraeassociati@pec.bmassara.it

Studio certificato IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015 · IMQ CERTIFIED INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM ISO/IEC 27001:2013 · IMQ CERTIFIED GENDER EQUALITY MANAGEMENT SYSTEM UNI/PdR 125:2022

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficienti interessi
1°	16 febbraio 2025	17 febbraio 2025[2]	0
2°	16 maggio 2025	16 maggio 2025	0,00822137
3°	16 agosto 2025	20 agosto 2025[3]	0,01681644
4°	16 novembre 2025	17 novembre 2025[4]	0,02541151

INAIL - COMUNICAZIONE DI RIDUZIONE DELLE RETRIBUZIONI PRESUNTE

Termine per l'eventuale comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte per la rata di premio anticipato nell'ambito dell'autoliquidazione annuale dei premi Inail. Al fine di evitare di pagare un premio anticipato maggiore di quello che poi sarà dovuto a consuntivo, infatti, **entro il 16 febbraio di ogni anno** il datore di lavoro può comunicare all'Inail le variazioni delle retribuzioni, qualora presuma che le stesse, nell'anno, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente (art. 28, comma 6 del DPR n. 1124/65). La comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte deve essere effettuata **esclusivamente con modalità telematiche** tramite il servizio "Riduzione presunto" sul sito www.inail.it, indicando per ogni singola voce di rischio le minori retribuzioni su cui devono essere calcolati i premi anticipati dovuti per l'anno in corso (rata).

venerdì 28

INAIL – INVIO DENUNCIA DELLE RETRIBUZIONI

Termine per l'invio telematico del modello di **denuncia** dell'autoliquidazione Inail **2024/2025.** All'interno del modello di denuncia delle retribuzioni è compresa anche l'eventuale indicazione dell'**opzione per il pagamento del premio in rate** e la **domanda di ammissione alla riduzione dei premi da parte delle aziende artigiane**.

INAIL – RICHIESTA RIDUZIONE DEL TASSO DI PREMIO - MOD. OT23

Termine per la presentazione della richiesta di riduzione del tasso di premio per prevenzione. L'art. 23 delle modalità di applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019 prevede, infatti, l'applicazione da parte dell'Inail di una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. Per ottenere la riduzione l'azienda, a prescindere dall'anzianità dell'attività (minore, uguale o maggiore di un biennio), può presentare apposita istanza in modalità telematica, fornendo tutti gli elementi richiesti dall'Inail, sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell'anno precedente quello di presentazione della domanda.

La riduzione eventualmente riconosciuta dall'Inail opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno. Ad esempio, **la richiesta di riduzione per l'anno 2025** può essere presentata per interventi di **miglioramento effettuati nel 2024** ed è **operante sul tasso di premio del 2025**, **applicata dall'azienda in sede di regolazione del premio 2025 (autoliquidazione 2025-2026)**.

FLUSSO UNIEMENS DEL MESE DI GENNAIO 2025 DA INVIARE ENTRO IL 28 FEBBRAIO RIDUZIONE CONTRIBUTIVA EDILIZIA

L'Inps, con la **Circolare n. 93 dell'11 novembre 2024**, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione della **riduzione contributiva per il settore edilizia**, **confermata** per l'anno **2024 nella misura** dell'**11,50%** dal **Decreto del Ministero del Lavoro del 16 maggio 2024**.
Il beneficio potrà essere **fruito** avvalendosi delle denunce contributive **UniEmens fino al mese di competenza di gennaio 2025, con relativo versamento al 17 febbraio 2025 (cadendo il 16 di domenica)**. I datori di lavoro **potranno inviare le domande** per l'applicazione della riduzione contributiva **relativa al 2024 fino al 15 febbraio 2025.**